



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

AVVISO PUBBLICO PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE

Tipologia: coprogettazione, art. 55, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017

**Servizi ed interventi a valere sul Sub Investimento
LINEA DI ATTIVITÀ 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ"
dell'Avviso 1/2022 NEXT GENERATION EU
Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali nell'ambito del Piano
Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR)
Missione 5 "Inclusione e coesione"
Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"
Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale"**

INFORMAZIONI PRELIMINARI	4
ART. 1. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA	7
ART. 2. DEFINIZIONI	7
ART. 3. CHIARIMENTI	7
CAPO 1 – DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO E DELLE PROGETTUALITA'	8
ART. 4. FINALITÀ DEL PROCEDIMENTO	8
ART. 5. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO E QUADRO PROGETTUALE	8
5.1. AZIONE A) DEFINIZIONE E ATTIVAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	9
5.2. AZIONE B) ABITAZIONE: ADATTAMENTO DEGLI SPAZI, DOMOTICA E ASSISTENZA A DISTANZA	9
5.3. AZIONE C) LAVORO: SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ COINVOLTE NEL PROGETTO E LAVORO A DISTANZA	10
ART. 6. LUOGO DI ESECUZIONE	10
ART. 7. DURATA	10
ART. 8. RISORSE ECONOMICHE	10
CAPO 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
ART. 9. SOGGETTI AMMESSI	13
ART. 10. REQUISITI DI ORDINE GENERALE	13
10.1. ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTE DALLA DISCIPLINA SPECIFICA PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR	13
ART. 11. REQUISITI SPECIALI	13
11.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
11.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA	13

11.3.	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE	14
11.4.	CONDIZIONI DI ESECUZIONE	14
ART. 12.	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO DEI REQUISITI PER OPERATORI ECONOMICI A IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA	14
12.1.	CANDIDATURA CON EVENTUALI PARTNER	15
ART. 13.	POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI CONSORZI DI COOPERATIVE E CONSORZI STABILI	15
ART. 14.	AVVALIMENTO	16
ART. 15.	SUBAPPALTO	16
CAPO 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA		17
ART. 16.	PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E TERMINI	17
16.1.	SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI	17
16.2.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA IN CASO DI R.T.I.	17
CAPO 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA		18
ART. 17.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	18
17.1.	DICHIARAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI	18
17.2.	DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO	18
17.3.	ATTI RELATIVI AL R.T.I O CONSORZIO	18
ART. 18.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	18
CAPO 5 – PROPOSTA PROGETTUALE		20
ART. 19.	PROPOSTA PROGETTUALE	20
CAPO 6 – QUADRO ECONOMICO		21
ART. 20.	QUADRO ECONOMICO	21
CAPO 7 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE		22
ART. 21.	CRITERIO PER LA SELEZIONE DEGLI EAP	22
21.1.	CRITERI E PUNTEGGI PER LA COMPONENTE GENERALE	22
21.2.	CRITERI E PUNTEGGI PER L'AZIONE A) – PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	22
21.3.	CRITERI E PUNTEGGI PER L'AZIONE B) – ABITAZIONE	23
21.4.	CRITERI E PUNTEGGI PER L'AZIONE C) – LAVORO	23
CAPO 8 – FASE ISTRUTTORIA		26
ART. 22.	DISCIPLINA GENERALE DELLE SEDUTE	26
ART. 23.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	26
ART. 24.	ANALISI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	26
24.1.	LA COMMISSIONE GIUDICATRICE	26
CAPO 9 – NOMINA DEGLI EAP E FASI SUCCESSIVE DEL PROCEDIMENTO		27

ART. 25. NOMINA DEGLI ENTE ATTUATORI PARTNER (EAP)	27
ART. 26. FASE DI COPROGETTAZIONE	27
ART. 27. FASE DELLA STIPULA E FASE ESECUTIVA	27
27.1. COSTITUZIONE ATS	27
27.2. STIPULA DELLA CONVENZIONE	27
ART. 28. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	28
CAPO 10 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI	29
<hr/>	
ART. 29. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI	29
ART. 30. IPOTESI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO	29
ART. 31. CONTROVERSIE	29
31.1. PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA DI SCELTA DEGLI EAP	29
31.2. CONTROVERSIE IN FASE ESECUTIVA	29
ART. 32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	29
ART. 33. FORMULARI	30

INFORMAZIONI PRELIMINARI

PREMESSO CHE:

- in data 15 febbraio 2022 è stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'Avviso 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu.;
- la finalità dell'Avviso 1/2022, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, è favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora, prevedendo interventi di rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà; soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente; servizi socio assistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione; forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del *burn out*; iniziative di *housing* sociale di carattere sia temporaneo sia definitivo;
- che sono destinatari del sopracitato Avviso 1/2022 gli Ambiti territoriali, singoli o associati, per lo sviluppo dei sistemi sociali territoriali in relazione ai Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale (LEPS) di livello nazionale e alla programmazione regionale;
- che il suddetto Avviso 1/2022 stanziava risorse per sette sub-investimenti/linee di attività articolate nelle seguenti assi d'azione:
 - 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;
 - 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
 - 1.3 Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora;
- la procedura di coprogettazione, in riferimento all'istanza presentata dall'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona Ambito 3 Brescia Est a valere sulla sopramenzionata azione di sub-investimento 1.2 (CUP D84H22000280001) in data 31/03/2022 e approvata con Decreto Ministeriale n. 98 del 09/05/2022, ha quale finalità il reperimento di proposte progettuali coerenti con i criteri stabiliti dall'Avviso 1/2022.

VALUTATO CHE:

- la coprogettazione rappresenta una modalità alternativa all'appalto e riconducibile ai procedimenti di cui all'art. 119 D. Lgs. 267/2000, art.55 e ss. del Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017, nonché D.M.72/2021: una forma di coinvolgimento del terzo settore non più come mero erogatore di servizi ma con un ruolo attivo nella progettazione e gestione dei servizi medesimi, consentendo di unire esperienze e risorse–economiche, logistiche organizzative e professionali – per l'innovazione degli stessi. La procedura di coprogettazione, così come delineata dalla normativa vigente, prevede l'indizione di un avviso pubblico per individuare uno o più soggetti partner con cui coprogettare le attività;
- l'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona Brescia Est (d'ora in poi ASC), in qualità di ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 3 - Brescia Est, nell'intento di valorizzare il ruolo del Terzo Settore, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 1, c. 3-4, Legge 328/2000) ed avuto riguardo ai contenuti del nuovo Codice del Terzo settore approvato con D.Lgs. 117/2017, intende individuare Enti del Terzo Settore (ETS) disponibili alla coprogettazione e alla successiva gestione dei servizi ed interventi previsti dal progetto esecutivo che verrà presentato;

- la progettualità, che si caratterizza per un sistema sperimentale e innovativo di intervento, entra a pieno titolo nella definizione riportata in apertura dalla Legge quadro 328/2000, art. 1, c. 1, in quanto: “promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

VISTI:

- l’articolo 118 comma 4 della Costituzione;
- gli articoli 1, 3, 5, 6 e 19 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- l’articolo 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- gli articoli 11 e 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la delibera ANAC n. 32 del 20.1.2016 “Determinazione – Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”,
- il documento ANCI del maggio 2017 “La coprogettazione e il codice degli appalti nell’affidamento di servizi sociali – Spunti di approfondimento;
- il Codice del Terzo Settore, approvato con Decreto Legislativo 117/2017 e in particolare gli artt. 4 comma 1, 5 comma 1 lettera a), 55 e 79 comma 2;
- il parere n. 2052/2018, spedito il 20/08/2018, reso in data 26/07/2018 dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato avente ad oggetto: Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC. Normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla luce del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- il parere n. 3235/2019, spedito il 27/12/2019, reso dal Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi- nell’adunanza del 19.12.2019, avente ad oggetto: “Autorità nazionale anticorruzione. Linee guida recanti indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali.”;
- la sentenza n. 131/2020 del 20/05/2020 della Corte costituzionale;
- D.M.LPS n.72 del 31 marzo 2021 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art.55-57delD.Lgsn. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”;
- le Linee guida Anac N° 17, recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022.
- la Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 25 febbraio 2011 n. IX/ 1353 ad oggetto “Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità”
- la D.d.G. del 28 dicembre 2011 - n. 12884 ad oggetto “Indicazioni in ordine alla procedura di coprogettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali”;
- D.G.R. 4563 del 19 aprile 2021 recante “Linee di indirizzo per la Programmazione Sociale Territoriale che interesseranno il triennio 2021-2023”.

CONSIDERATO CHE:

- in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all’ultimo comma dell’art. 118 Cost., l’art. 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell’art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328);

- l'art. 55 CTS, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo CTS;
- gli ETS, in quanto rappresentativi della "società solidale", spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno";
- si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «coprogrammazione», la «coprogettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico;
- il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico;
- l'ASC riconosce il particolare ruolo che i soggetti del Terzo Settore possono esercitare nella definizione e realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi alla persona, nel principio di sussidiarietà orizzontale;
- la scelta di attivare una procedura di selezione rivolta a soggetti del Terzo Settore trova giustificazione nel riconoscimento degli enti del Terzo Settore, quali attori in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi nel particolare settore in oggetto, caratterizzato da rischio di esclusione.

ATTESO CHE:

- con Decreto Ministeriale n. 5 del 15/02/2022 è stato approvato l'Avviso 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu;
- la linea di intervento oggetto della presente coprogettazione è la linea di Intervento 1.2. "Percorsi di autonomia per persone con disabilità".

L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA AMBITO DISTRETTUALE N. 3 BRESCIA EST

indice un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione d'interesse per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore in possesso dei requisiti generali e specifici, che manifestino la disponibilità:

- a coprogettare e gestire gli interventi e servizi progettuali come saranno delineati nel progetto esecutivo a valle della procedura, per la realizzazione di "Percorsi di autonomia per persone con disabilità";
- a compartecipare anche economicamente al progetto, nella misura del 10% delle risorse gestionali di pertinenza dell'ETS, riferita ad ogni azione cui l'ETS intende candidarsi.

Il presente avviso ha pertanto scopo esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero obblighi negoziali da parte o nei confronti dell'ASC che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito a successivi accordi di collaborazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Angelo Linetti, Direttore dell'ASC.

Art. 1. Documentazione della procedura

La documentazione della procedura, oltre al presente avviso pubblico, comprende i seguenti allegati:

1. Progetto preliminare, comprendente il cronoprogramma, approvato dal Ministero;
2. Quadro economico di base, approvato dal Ministero;
3. Schema di convenzione;
4. Formulari di cui all'art. 33 del presente avviso pubblico.

Art. 2. Definizioni

Nella presente procedura, si farà riferimento alle seguenti definizioni ed ai seguenti acronimi:

- **Amministrazione procedente/ASC** → Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona, Ente titolare della procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/2990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo;
- **CTS** → Codice del Terzo Settore, approvato con D. Lgs. n. 117/2017;
- **ETS** → Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 4 del CTS;
- **Coprogettazione** → sub-procedimento di definizione congiunta, partecipata e condivisa della progettazione degli interventi e dei servizi fra la P.A., quale Amministrazione procedente, e gli ETS individuati al termine della prima fase della procedura;
- **ATS** → l'Associazione Temporanea di Scopo, che dovrà essere formalizzata ad esito della procedura per la realizzazione delle attività e degli interventi oggetto di co-progettazione tra i tre soggetti collocati al primo posto delle graduatorie relative alle tre diverse azioni progettuali (EAP);
- **EAP** → Enti Attuatori Partner, ovvero gli Enti di Terzo Settore (ETS), singoli o associati, la cui proposta progettuale sarà risultata più rispondente all'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente, e con i quali attivare il rapporto di collaborazione;
- **PP** → Proposta progettuale, ovvero il documento trasmesso dagli ETS nell'ambito della prima fase del procedimento di coprogettazione;
- **Tavolo di coprogettazione** → sede preposta allo svolgimento dell'attività di co-progettazione, ai quali sono ammessi gli EAP;
- **PE** → Progetto esecutivo, ovvero il documento finale redatto di concerto tra ASC e EAP, alla conclusione dei tavoli di coprogettazione.

Art. 3. Chiarimenti

Le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte dell'ASC; per il fine le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, e comunque non oltre il giorno **26/09/2022**; ASC non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;

Le richieste di cui sopra devono essere presentate esclusivamente mezzo PEC, all'indirizzo indicato in epigrafe.

I quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati nella sezione pertinente del sito istituzionale dell'ASC.

Capo 1 – DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO E DELLE PROGETTUALITA'

Art. 4. Finalità del procedimento

L'ente capofila vuole anzitutto rispondere a quanto delineato nell'Avviso 1/2022 inserito nel Piano Nazionale di Ripresa a Resilienza (PNRR) - Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, sub investimento 1.2, favorendo la costruzione di Percorsi di Autonomia per le persone con disabilità.

Le linee di attività previste dal citato Avviso 1/2022, come nel prosieguo meglio descritto, sono:

- la definizione e l'attivazione di Progetti Individualizzati;
- la messa a disposizione di opportunità abitative, anche attraverso l'adattamento degli spazi, interventi di domotica e assistenza a distanza;
- la promozione di opportunità lavorative, compreso lo sviluppo delle competenze digitali e il lavoro a distanza;

Art. 5. Oggetto del procedimento e quadro progettuale

La linea di attività, oggetto del presente procedimento, è la realizzazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità (art. 6 Interventi finanziabili, comma 6 dell'Avviso 1/2022) finalizzati all'accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica.

Il quadro progettuale di riferimento per la presentazione delle proposte progettuali, che dovrà essere sviluppato in forma più dettagliata in fase di candidatura, è descritto nel presente avviso e nell'allegato 1 (progetto preliminare); è articolato secondo le specificità territoriali di intervento; assume quale schema delle attività realizzabili quanto riportato nell'Avviso 1/2022, come di seguito riportato.

Linea di investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità

Azioni	Attività
A. Definizione e attivazione del progetto individualizzato	A1. Costituzione o rafforzamento équipe
	A2. Valutazione multidimensionale
	A3. Progettazione individualizzata
	A4. Attivazione sostegni
B. Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza	B1. Reperimento alloggi
	B2. Rivalutazione delle condizioni abitative
	B3. Adattamento e dotazione delle abitazioni
	B4. Attivazione sostegni domiciliari e a distanza
	B5. Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza
C. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza	C1. Fornitura della strumentazione necessaria
	C2. Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi

In sintesi, dall'analisi dei bisogni effettuata a livello di Ambito Territoriale Sociale e coerentemente con quanto definito nelle *LINEE DI INDIRIZZO PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE* (rif. Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 02.02.2020), gli obiettivi specifici che si intende perseguire, articolati nelle tre aree di

attività che costituiscono il progetto unico, sono i seguenti. Si rinvia altresì al Progetto preliminare allegato.

5.1. Azione a) Definizione e attivazione del progetto individualizzato

Tale azione si intende finalizzata alla costruzione di percorsi partecipati con le persone con disabilità e i loro familiari per l'espressione dei propri desideri / aspettative di vita e la conseguente definizione di sostegni attivabili nel percorso verso l'autonomia abitativa e lavorativa, tramite accompagnamento e raccordo con i servizi territoriali, in una prospettiva di lungo periodo e previa valutazione multidimensionale e interdisciplinare dei bisogni della persona con disabilità, attraverso il coinvolgimento di professionalità e competenze diverse (EOH, Servizio Lavoro e Inclusione sociale dell'ASC, servizi specialistici, professionisti del terzo settore...).

È necessario che per tutte le persone con disabilità, anche per chi necessita di maggiori o più intensi sostegni, siano privilegiati e garantiti politiche e servizi di sostegno, sulla base di progetti personali, affinché la persona con disabilità o chi lo rappresenta possa programmare e realizzare il proprio progetto di vita adulta sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare di origine.

È necessario in definitiva garantire il protagonismo della persona con disabilità o di chi la rappresenta; garantire una valutazione multidimensionale e ad ampio spettro delle condizioni personali e di contesto; garantendo un ampio coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio.

Più specificamente, l'ASC intende perseguire la realizzazione di uno spazio di accoglienza funzionale alla presa in carico di soggetti adulti con disabilità per l'accompagnamento e il sostegno ai progetti di vita individualizzati che possa costituire un investimento di lungo periodo, anche grazie all'eventuale messa in condivisione di piattaforme informatiche dedicate alla rilevazione dei bisogni/desideri e la definizione dei relativi sostegni.

Le attività prioritariamente identificate, coerentemente con quanto ipotizzato dalle Linee Guida Nazionali, sono:

- a. redazione condivisa e promozione di linee guida per l'elaborazione del progetto personalizzato inteso come un'azione integrata di misure, sostegni, servizi, prestazioni, trasferimenti in grado di supportare il progetto di vita della persona con disabilità e la sua inclusione, redatto con la sua diretta partecipazione o di chi lo rappresenta, previa valutazione della sua specifica situazione in termini di funzioni e strutture corporee, limitazioni alle azioni e alla partecipazione, aspirazioni, oltre che da valutazione del contesto ambientale nella sua accezione più ampia;
- b. elaborazione condivisa e promozione di linee guida per la corretta e completa valutazione delle aspettative, dei valori, delle risorse personali, del contesto familiare e dei sostegni, con strumenti sensibili e validati oltre che da una valutazione degli esiti esistenziali personali, parametrati anche sui principali domini della qualità della vita, sia oggettivi che soggettivi;
- c. elaborazione e promozione di modelli allocativi di "budget personalizzati" (budget di cura, budget di salute o comunque denominati)

5.2. Azione b) Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza

Nel quadro più generale dell'avviato processo di de-istituzionalizzazione e a garanzia di un'ampia possibilità per l'abitare autonomo anche per le persone con disabilità, si intende promuovere una rete di accoglienza fatta di soluzioni abitative in co-housing con spazi accessibili organizzati come spazi domestici, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero.

Per dare realizzazione a questa linea di attività, l'ASC ha reperito n. 2 immobili pubblici da ristrutturare/adeguare da parte dei Comuni di Flero e Montirone, dove durante l'arco del progetto possano essere ospitate 12 persone.

Gli ETS saranno coinvolti nella gestione degli immobili e nella realizzazione dei percorsi di accompagnamento abitativo.

5.3. Azione c) Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza

Tale linea è destinata a realizzare gli interventi previsti nei progetti personalizzati per sostenere l'accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro, attraverso adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie per il lavoro anche a distanza; la formazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro occupazione, anche in modalità smart working.

In tale direzione, l'ASC intende promuovere l'avvio di un laboratorio per l'acquisizione di competenze digitali e avviare percorsi di formazione e sperimentazione professionale per le persone beneficiarie della Misura.

Le specifiche attività che ASC intende tenere a proprio carico sono:

1. la fornitura della strumentazione necessaria per le attività del laboratorio di formazione e/o svolgimento del lavoro da remoto;
2. le azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, servizi specialistici attraverso l'equipe del Servizio di Integrazione Lavorativa (SIL);
3. l'organizzazione e formalizzazione (compresa erogazione indennità di partecipazione) dei tirocini.

Gli ETS dovranno contribuire alla costruzione di tale linea di intervento attraverso la progettazione del laboratorio formativo/esperienziale (compreso il reperimento e l'adeguamento dello spazio fisico), supportare il Committente nella ricerca di postazioni per lo svolgimento dei tirocini per l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo, apportare idee e strategie per implementare la rete delle collaborazioni con il mondo del lavoro, anche nella direzione dell'autoimprenditorialità.

Art. 6. Luogo di esecuzione

I servizi e le strutture oggetto della presente selezione dovranno essere dislocati nel TERRITORIO dell'Ambito 3 Brescia Est.

Art. 7. Durata

La durata dell'accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, è di 3 anni e decorre dalla stipula della Convenzione tra Ente capofila e Ministero, e con conclusione entro e non oltre giugno 2026, salvo proroghe concordate tra l'Ente Capofila e il Ministero. In caso di suddette proroghe, la stessa convenzione potrà essere prorogata limitatamente al periodo necessario per la conclusione delle attività progettuali.

Art. 8. Risorse economiche

Il quadro delle risorse, definito più in dettaglio nell'allegato 2) "quadro economico" al presente avviso pubblico, prevedrà la combinazione e l'integrazione di risorse diversificate che Committente e ETS saranno disponibili a mettere a disposizione.

Il budget complessivo per la realizzazione del progetto unico a valere sulla linea di investimento 1.2 dell'Avviso 1/2022 è così composto:

Tabella n. 1 – budget complessivo

Azione	Costo investimento	Costo annuo gestione	Costo totale gestione	Valore complessivo progetto
a) Progetto individualizzato	55.000,00	20.000,20	60.000,60	115.000,60
b) Abitazione	300.000,00	39.999,38	119.998,15	419.998,15
c) Lavoro	60.000,00	40.000,42	120.001,25	180.001,25
			TOTALE	715.000,00 euro

L'ASC **attuerà direttamente** interventi per il budget di seguito indicato:

Tabella n. 2 – budget di pertinenza dell'ASC

Azione	Descrittivo azioni dirette ATS	Costi investimento	Costi Gestione annui	Valore complessivo impegnato nel triennio
a) Progetto individualizzato	Referenza tecnico progettuale Partecipazione equipe multidisciplinari	35.000	===	35.000
b) Abitazione	Ristrutturazione ed adeguamento immobili	300.000	===	300.000
c) Lavoro	Acquisto strumentazione tecnologica per laboratorio Gestione tirocini (indennità, coperture assicurative, tutoraggio)	20.000	25.000	95.000
TOTALE				430.000 euro

Gli ETS potranno disporre, per le proposte progettuali, delle risorse come definite in tabella (contributo massimo):

Tabella n. 3 – budget di pertinenza degli ETS

Azione	Descrittivo azioni dirette ATS	Costi investimento	Costi Gestione annui	Valore complessivo impegnato nel triennio
a) Progetto individualizzato	Costituzione equipe specialistica, valutazione multidimensionale, progetti individualizzati, definizione dei sostegni	20.000	20.000,20	80.000,60
b) Abitazione	Gestione immobili e accompagnamento ai percorsi individuali di autonomia	===	39.999,38	119.998,15
c) Lavoro	Reperimento ed adeguamento spazio, ricerca postazioni, rete con le imprese	40.000	15.000,42	85.001,25
TOTALE				285.000

Il quadro delle risorse economiche qui indicato è da considerarsi il valore massimo a disposizione per lo sviluppo del progetto, impiegabile in ragione di quanto definito dall'Avviso 1/2022.

Eventuali modifiche e/o rimodulazioni rispetto a quanto sopra indicato, saranno attuate in funzione dell'avanzamento delle azioni progettuali; tali modifiche saranno oggetto di confronto nei tavoli di lavoro.

Gli EAP sono chiamati a mettere a disposizione del progetto condiviso risorse proprie, che saranno da specificare in fase di candidatura. Il quadro economico da presentarsi a cura degli ETS dovrà prevedere una quota di cofinanziamento a carico dei soggetti della partnership **pari ad almeno il 10% del contributo in gestione all'ETS**, per ogni singola linea d'azione cui l'ETS intende candidarsi, come quantificato nella poc'anzi riportata **tabella n. 3**. Il mancato rispetto di tale prescrizione costituisce causa di inammissibilità della proposta progettuale.

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della coprogettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con i partner del Terzo Settore, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della L. 242/1990.

La procedura di coprogettazione prevede la sottoscrizione di una convenzione e il trasferimento di contributi per la realizzazione delle attività, ed i costi presentati a rendiconto devono essere definiti quali costi reali, non riconducibili a corrispettivi.

Al fine di una corretta compilazione del Piano economico, si ricorda che nella procedura di coprogettazione, i costi del personale sono rappresentati dal costo lordo retributivo del personale impiegato, esclusivamente per le componenti definite dal CCNL di riferimento e che tutti gli altri costi dovranno rispondere a modalità di rendicontazione a costi reali, supportati dalla documentazione attestante spese e pagamenti come verrà poi declinata.

Inoltre, ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo del personale deve essere rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore nell'ambito del progetto presentato. Sono tuttavia computabili, quali costi reali e prevedibili, eventuali costi per l'effettivo svolgimento delle attività (es. rimborsi kilomatrici, costi utenza telefonica, altro).

Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 9. Soggetti ammessi

Possono presentare la propria proposta progettuale, tramite apposita manifestazione di interesse, gli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in forma singola o associata (raggruppamento temporaneo) secondo le modalità nel prosieguo indicate, che siano interessati ad operare in una o più delle azioni previste: progetto personalizzato, abitazione, lavoro.

Art. 10. Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla gara gli ETS per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, richiamato in analogia.

Sono altresì esclusi gli ETS per i quali rilevino casi di incompatibilità o conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente, ovvero di ulteriori cause di impossibilità a contrattare con la pubblica amministrazione.

10.1. Ulteriori motivi di esclusione previste dalla disciplina specifica per l'attuazione del PNRR

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti**, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano **un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Art. 11. Requisiti speciali

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti.

11.1. Requisiti di idoneità professionale

- a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. I materiali esecutori del servizio dovranno essere iscritti per attività coerente con l'oggetto del contratto. La prescrizione non opera per quei ETS per i quali la normativa vigente non preveda come obbligatoria detta iscrizione.
- b. Iscrizione al RUNTS di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, c. 3 del medesimo decreto in ordine alle imprese sociali (si rammenta che le cooperative sociali, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del d.lgs. 112/2017, acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale);

11.2. Requisiti di capacità economico finanziaria

Aver conseguito negli ultimi tre anni per i quali risulti depositato il bilancio un fatturato complessivo non inferiore al doppio del valore della linea di azione per la quale l'ETS intende candidarsi, avuto riguardo al valore del budget a gestione dell'ETS medesimo (cfr. art. 8, tabella n. 3).

In caso di candidatura per più linee di azione, il fatturato non dovrà essere inferiore al doppio della somma delle diverse azioni per le quali l'ETS intende candidarsi intendersi.

In ragione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica in corso, ed al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, sarà possibile non computare l'esercizio 2020, scalando a ritroso sugli esercizi precedenti.

La richiesta del fatturato è posta a garanzia dell'ASC di collaborare con ETS finanziariamente solidi, ed in grado di implementare le progettualità nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche presente dal presente avviso, e dipoi dal progetto esecutivo a valle della prima fase di coprogettazione, avuto particolare riguardo alle spese di investimento, nonché le anticipazioni connesse ai costi del personale, e quindi alla sua puntuale remunerazione.

11.3. Requisiti di capacità tecnico professionale (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

Aver eseguito all'interno del periodo 01/01/2017 – 30/08/2022 servizi e/o progettualità relative a percorsi di autonomia a favore di soggetti con disabilità (esclusi i percorsi svolti nel solo ambito scolastico), così suddivisi e quantificati sulla base delle diverse azioni per le quali l'ETS intende candidarsi:

azione a) Progetto individualizzato → aver gestito due o più servizi o progetti che abbiano presupposto attività di progettazione individualizzata e gestione di progetti di vita indipendente a favore di persone diversamente abili, per un periodo di almeno 24 mesi all'interno del periodo suindicato (è ammessa la somma di progetti di durata inferiore, es. progetto 1 durata 24 mesi; progetto 2 durata 12 mesi, progetto 3 durata 12 mesi), e che siano stati rivolti complessivamente a favore di almeno 20 persone.

azione b) Abitazione → aver gestito uno o più servizi o progetti a favore di persone diversamente abili, che abbiano presupposto attività di housing sociale, o che comunque abbiano previsto specifiche forme di residenzialità in un'ottica di autonomizzazione delle persone (escluse quindi le unità d'offerta socio-sanitaria ordinarie RSD, CSS ecc.), per un periodo di almeno 24 mesi all'interno del periodo suindicato (è ammessa la somma di progetti di durata inferiore, es. progetto 1 durata 12 mesi; progetto 2 durata 12 mesi), e che siano stati rivolti complessivamente a favore di almeno 12 persone.

azione c) Lavoro → aver gestito uno o più servizi o progetti che abbiano presupposto progettazione e gestione di interventi analoghi a quelle previsti dal presente avviso per l'azione in parola e finalizzati all'accesso al lavoro da parte di soggetti svantaggiati (es. SIL ecc.), per un periodo di almeno 24 mesi all'interno del periodo suindicato (è ammessa la somma di servizi di durata inferiore, es. servizio 1 durata 12 mesi; servizio 2 durata 12 mesi), e che siano stati rivolti complessivamente a favore di almeno 15 persone.

11.4. Condizioni di esecuzione

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di selezione quale EAP del progetto per una o più azioni, ad assumere l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione delle attività all'occupazione giovanile e femminile (da calcolarsi secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021),

Il concorrente si impegna altresì, a pena di esclusione, a garantire in fase esecutiva la disponibilità, con strumento giuridico disponibile dall'ordinamento, di almeno una sede operativa ubicata a una distanza non superiore a 30 km dalla sede amministrativa dell'ASC, in modo da garantire la necessaria prossimità che lo stretto rapporto di partnership tra ETS e ASC ai fini dell'implementazione delle progettualità richiede.

Art. 12. Modalità di partecipazione e possesso dei requisiti per operatori economici a identità plurisoggettiva

Ferme le deroghe espresse e le parti incompatibili di cui al presente articolo, che hanno carattere di prevalenza, ai fini della partecipazione in raggruppamento temporaneo e/o associazione temporanea di scopo, si richiama in analogia quanto previsto dell'articolo 48 del d.lgs. 50/2016.

Gli ETS che intendono raggrupparsi ma che non siano già formalmente costituiti, devono impegnarsi alla costituzione in raggruppamento temporaneo ai fini della candidatura, con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo. L'atto di costituzione potrà avvenire con scrittura privata autenticata prima della stipula della convenzione. Detto atto potrà liberamente disciplinare i profili di responsabilità tra i vari soggetti raggruppati, fermo restando che l'ETS mandatario/capogruppo dovrà in ogni caso essere solidalmente responsabile nei confronti dell'ASC. Gli ETS raggruppati:

- a. devono essere indicate le quote di servizio che ciascun soggetto intende assumere;

- b. ciascun ETS raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, mediante l'autonoma compilazione delle pertinenti parti dell'istanza di partecipazione:
- l'assenza dei motivi di esclusione di agli artt. 10 e 10.1, che deve sussistere singolarmente da tutti gli ETS raggruppati;
 - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 11.2, che devono essere posseduti singolarmente da tutti gli ETS raggruppati;
 - il requisito di capacità economico finanziario di cui al punto 11.2, che deve essere cumulativamente posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, ma dal soggetto mandatario in misura pari ad almeno il 50% dell'ammontare del requisito.
 - i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 11.3, che devono essere cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, senza previsione di requisiti minimi in capo ai singoli ETS.
 - le condizioni di esecuzione di cui al punto 11.4, che devono essere garantite dal raggruppamento nel suo complesso (quanto alla sede operativa, è sufficiente che 1 soggetto raggruppato soddisfi la condizione).

12.1. Candidatura con eventuali partner

È facoltà dei candidati di nominare ETS in qualità di meri "partner".

I partner indicati non sono considerati candidati, non intessono alcun rapporto giuridico con l'ASC, e non sottoscrivono la convenzione. I partner non possono altresì apportare all'ETS che li ha indicati i requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso.

I Partner possono essere nominati da più soggetti, senza vincoli quantitativi o di altra sorta.

Per tali ragioni, non sarà necessario che i partner sottoscrivano i documenti progettuali, come viceversa previsto per i soggetti raggruppati.

È cionondimeno necessario che i partner dichiarino il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 10.

I partner possono essere indicati ai fini dell'esecuzione di specifiche progettualità, o per l'esecuzione di specifiche attività ancillari previste nella proposta progettuale, purché le attività da questi svolte non superino complessivamente il 20% del valore di ogni singola azione per il quale l'ETS effettivamente candidato ha inteso candidarsi.

Art. 13. Possesso dei requisiti in caso di consorzi di cooperative e consorzi stabili

Ferme le deroghe espresse e le parti incompatibili di cui al presente articolo, che hanno carattere di prevalenza, si richiama in analogia quanto previsto dell'articolo 47 del d.lgs. 50/2016.

I consorzi devono indicare la partecipazione in proprio, oppure devono indicare le consorziate per le quali il consorzio concorre.

Ciascun ETS (consorzio o consorziato) deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, mediante l'autonoma compilazione delle pertinenti parti dell'istanza di partecipazione:

- l'assenza dei motivi di esclusione di agli artt. 10 e 10.1, che deve sussistere singolarmente sia per il consorzio che per le imprese consorziate;
- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 11.2, che deve sussistere singolarmente sia per il consorzio che per le imprese consorziate;
- il requisito di capacità economico finanziario di cui al punto 11.2, che deve essere cumulativamente posseduto dal consorzio e/o dalle consorziate indicate per l'esecuzione, senza previsione di requisiti minimi in capo ai singoli ETS. Non opera il principio del cumulo alla rinfusa, ed il consorzio non potrà computare i requisiti di consorziate non indicate per l'esecuzione.
- i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 11.3, che devono essere cumulativamente posseduti dal consorzio e/o dalle consorziate, senza previsione di requisiti minimi in capo ai singoli ETS. Non opera il principio del cumulo alla rinfusa ed il consorzio non potrà computare i requisiti di consorziate non indicate per l'esecuzione.
- le condizioni di esecuzione di cui al punto 11.4, che devono essere garantite complessivamente dal consorzio e dalle consorziate (quanto alla sede operativa, è sufficiente che 1 soggetto soddisfi la condizione).

Art. 14. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016, richiamato in analogia, l'ETS, singolo o in raggruppamento, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale, nonché per i requisiti di capacità tecnica. Avuto riguardo a questi ultimi, alla luce della peculiarità dei servizi e della stessa procedura di co-progettazione, è necessario che tutti gli ETS partecipanti dispongano nel complesso di una specifica esperienza, nei termini prescritti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ASC in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Si rinvia alle ulteriori disposizioni di cui all'art. 89, applicabile nei limiti della compatibilità.

Art. 15. Subappalto

Non è necessaria l'indicazione delle parti del servizio che s'intendono subappaltare.

L'eventuale autorizzazione al subappalto dovrà essere richiesta in fase esecutiva, con termini e prassi operative analoghe a quelle previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Non è ammesso il subappalto in relazione alle prestazioni principali relative alle diverse azioni, essendo lo stesso viceversa ammesso per le sole prestazioni ancillari ed accessorie eventualmente previste nel progetto esecutivo.

Non si configurano come subappalto le attività di cui all'art. 105, comma 3 del Codice, nonché le attività rese con altri ETS non partecipanti alla procedura per i quali non sia prevista una remunerazione, ma il solo rimborso delle spese documentate.

Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Art. 16. Presentazione della candidatura e termini

La candidatura, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire all'ASC, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine perentorio del **03/10/2022 – ore 08.00** - pena l'irricevibilità della candidatura medesima e, comunque, la non ammissione alla procedura.

La candidatura, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante posta elettronica certificata all'indirizzo asc@pec.pdzbstest.it.

In particolare, il concorrente dovrà inviare una cartella compressa (.zip o analoghi), contenente tre sotto cartella da nominarsi con le seguenti diciture:

- Documentazione amministrativa;
- Proposta Progettuale;
- Piano Economico.

Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata il candidato dovrà indicare la seguente dicitura: "Candidatura co-progettazione - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - CUP D84H22000280001".

16.1. Sottoscrizione degli atti

Tutte le dichiarazioni e i documenti da trasmettere all'ASC devono essere di norma sottoscritti con firma digitale.

L'efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma Digitale sono disciplinate dal Codice dell'Amministrazione Digitale e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia.

La domanda e le offerte sono sottoscritte:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all'art. 45 del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente, ove ricorra il caso, allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Nei soli casi in cui la documentazione non sia sottoscritta con firma digitale, è necessaria l'allegazione di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

16.2. Modalità di presentazione della candidatura in caso di R.T.I.

In caso di partecipazione alla gara in RTI/ATS, l'onere della trasmissione della candidatura è in carico unicamente all'ETS mandatario/capofila.

Le mandanti eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'ETS mandatario, cui saranno indirizzate tutte le comunicazioni relative.

Resta ferma la necessità della sottoscrizione congiunta della proposta progettuale e del piano economico, da parte di tutti i soggetti del raggruppamento non formalmente costituito, e dei soggetti a questi assimilati.

Capo 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 17. Documentazione amministrativa

La prima sotto cartella dovrà contenere i seguenti documenti:

17.1. Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti

Il candidato dovrà presentare una autocertificazione, conforme all'allegato n. 1", nella quale siano rese le seguenti dichiarazioni:

- a. Indicazione dell'azione e delle azioni cui il candidato intende partecipare;
- b. Possesso dei requisiti di ordine generale;
- c. Possesso dei requisiti di ordine generale;
- d. Impegni relativi alle condizioni di esecuzione.

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

- ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione del dichiarante;
- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

Tutti gli ETS raggruppati (ovvero le consorziate esecutrici) dovranno rendere le dichiarazioni di cui alla lettera b) del precedente comma i), nonché, sulla base degli effettivi apporti del singolo mandante/consorziato, e quindi solo ove necessario, le dichiarazioni di cui alle lett. c) e d).

In caso di RTI/ATS non formalmente costituiti, dovrà essere resa una dichiarazione di impegno alla costituzione del RTI/ATS

17.2. Documentazione relativa all'avvalimento

In caso di ricorso all'avvalimento (cfr. precedente art. 14 del presente avviso) il candidato dovrà inserire nella cartella la seguente documentazione:

- dichiarazione d'impegno verso l'ASC e verso l'ausiliato;
- contratto di avvalimento in originale o copia autentica;
- dichiarazione dei requisiti dell'impresa ausiliaria.

17.3. Atti relativi al R.T.I o Consorzio

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a) l'ETS al quale, in caso di selezione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 comma 8 del d.lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà la convenzione in nome e per conto delle mandanti;
 - c) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio/progetto, ovvero la percentuale in caso di servizio/progetto indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Art. 18. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della candidatura potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della candidatura.

Non è di norma ammesso il soccorso istruttorio in relazione alla proposta progettuale.

È ammesso il soccorso istruttorio in relazione al quadro economico.

Ai fini della sanatoria ASC assegna al candidato un congruo termine - non superiore a sette giorni da graduarsi in ragione della complessità della richiesta - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, ASC procede all'esclusione del candidato dalla procedura.

Capo 5 – PROPOSTA PROGETTUALE

Art. 19. Proposta progettuale

La seconda sotto cartella dovrà contenere la Proposta Progettuale, redatto in forma libera ma con una lunghezza massima complessiva di 30 facciate (15 pagine per la parte generale; 15 pagine per la specifica linea d'azione; in caso di candidatura per più linee di azione la lunghezza massima è proporzionalmente incrementata), la quale dovrà contenere l'indicazione degli obiettivi, delle priorità, delle attività di intervento per ogni azione, a cui il soggetto proponente intende candidarsi. Si dovranno evidenziare le capacità e competenze tecniche/professionali nella realizzazione e/o gestione delle azioni/ interventi proposti, in riferimento a quanto previsto dall'Avviso 1/2022 e come indicato nell'art 5 del presente avviso.

Gli interventi dovranno essere coerenti con le misure già in essere afferenti al Fondo per il Dopo di noi (*Progetti per il dopo di noi*) e al Fondo nazionale per la non autosufficienza (*Progetti di vita indipendente*) e dovranno rispettare le indicazioni contenute nelle *Linee guida sulla vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità*, elaborate e adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con D.D. n. 669 del 28 dicembre 2018, in modo da fornire alla Commissione gli elementi necessari alla valutazione, secondo i criteri indicati al successivo art. 21 del presente avviso

Nella proposta progettuale dovranno altresì essere definiti:

- gli obiettivi specifici e le priorità della propria proposta progettuale. Per ogni azione progettuale dovrà essere declinato un piano di attività, così come indicato nell'art.5 con l'indicazione dell'ente responsabile;
- l'analisi di contesto al fine di fornire elementi di conoscenza del territorio;
- la descrizione e articolazione delle azioni e strategie per il raggiungimento degli obiettivi specifici;
- I metodi e le strategie di aggancio e/o selezione dei beneficiari diretti del servizio e metodi e strategie per un coinvolgimento delle reti territoriali a supporto dell'idea progettuale;
- la descrizione delle competenze, esperienze e modalità previste per la gestione della governance interna al progetto, delle risorse di rete in partnership;
- la descrizione delle risorse di cofinanziamento messe a disposizione del progetto con indicazione puntuale del loro valore aggiuntivo rispetto alla proposta progettuale.

La Proposta progettuale essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'ETS (o da tutti i soggetti raggruppati se non ancora formalmente costituiti).

Capo 6 – QUADRO ECONOMICO

Art. 20. Quadro economico

La terza sotto cartella dovrà contenere il Quadro Economico Finanziario dettagliato. Il quadro economico, redatto preferibilmente come da modello allegato, dovrà:

- evidenziare le spese distinte le specifiche attività e la definizione del personale impiegato, avuto riguardo al concreto utilizzo del budget previsto per la singola linea d'azione (art. 8, tabella n. 3), in coerenza con la proposta progettuale presentata;
- evidenziare eventuali entrate ulteriori (compresi altri contributi pubblici e privati e/o proventi di altra natura);
- evidenziare i costi imputabili alla compartecipazione dell'ETS, in termini di valorizzazione di personale aggiuntivo; impiego di risorse strumentali e immobili; formazione e attivazione di figure volontarie a sostegno del progetto, etc; in misura almeno **pari al 10% del contributo in gestione all'ETS** (cfr. art. 8, tabella n. 3) per ogni singola linea d'azione cui l'ETS intende candidarsi.

È da ritenersi ammissibile una proposta che preveda una diversa ripartizione tra costi di investimento e costi gestionali rispetto a quelli indicati all'art. 8, tabella n. 3, con evidenza, nello spazio relativo alle note presente nel formulario, delle ragioni che hanno indotto il candidato a proporre la modifica. Resta inteso che l'eventuale accettazione della proposta avverrà nella successiva fase di co-progettazione.

Il Piano finanziario è da compilare in base a quanto previsto dall'art. 9 "Spese ammissibili" dell'Avviso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Circolare MEF-RGS n. 4 del 18/01/2022.

In ogni caso non potrà evidenziarsi un attivo a favore del proponente.

Capo 7 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Art. 21. Criterio per la selezione degli EAP

Le proposte di co-progettazione presentate dai soggetti interessati saranno valutate da una apposita commissione.

La selezione avverrà esclusivamente su parametri qualitativi, e saranno stilate tre apposite graduatorie, una per ogni singola azione.

Il punteggio per ogni singola graduatoria (max. 100 punti) sarà composto dalla somma dei criteri di valutazione generale (univoca per ogni singola graduatoria, max. 55 punti) e dei punteggi assegnati per ogni singola linea d'azione (max. 45 punti).

Verranno ammessi al tavolo di co-progettazione e saranno nominati EAP gli ETS che avranno conseguito il punteggio migliore in ogni singola graduatoria.

Non sono posti vincoli al numero di azioni per le quali il singolo ETS potrà essere nominato EAP, sicché un singolo ETS potrà essere selezionato anche per più azioni, senza limiti quantitativi.

21.1. Criteri e punteggi per la componente generale

CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE COMPONENTE GENERALE (15 pagine)	PUNTEGGIO
A) PARTENARIATO E RETI ATTIVABILI	MAX. 20 punti
A1) Curriculum del soggetto proponente (in caso di raggruppamento di tutti i soggetti raggruppati), con evidenza del know how posseduto dall'ETS e ritenuto rilevante nell'ambito della macro-area tematica oggetto della progettualità complessiva	Max 10 punti
A2) Descrizione delle competenze, esperienze e modalità previste per la gestione della governance interna al progetto e delle risorse di rete da coinvolgere nella partnership con ASC, avuto riguardo anche ai partner di cui all'art. 12.1 dell'avviso pubblico, con evidenza dell'attitudine dell'ETS ad operare "in rete"	Max 10 punti
B) COERENZA – COMPLETEZZA CON AVVISO 1/2022 E LEPS	MAX. 18 punti
B1) Descrizione degli elementi di coerenza della proposta progettuale e dei relativi obiettivi con quanto previsto dall'Avviso 1/2022 (pag.9) e dai LEPS di riferimento del Piano Nazionale Servizi Sociali	Max 10 punti
B2) Definizione delle azioni utili al perseguimento degli obiettivi e delle strategie proposte, considerando tra l'altro:	
B2.1) Congruenza con le strategie individuate e con gli obiettivi del progetto	Max 4 punti
B2.2) Qualità e integrazione delle attività	Max 4 punti
C) ANALISI DEL CONTESTO, STRATEGIA ED INNOVAZIONE	MAX. 17 punti
C1) Capacità di analisi del contesto ed innovatività dei contenuti proposti alla luce delle specificità territoriali rilevate	Max 10 punti
C2) Metodi e strategie di aggancio e/o selezione dei beneficiari diretti del servizio e per un coinvolgimento delle reti territoriali a supporto dell'idea progettuale.	Max 7 punti

21.2. Criteri e punteggi per l'azione a) – progetto individualizzato

CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE AZIONE A)	PUNTEGGIO
D) PROGETTO INDIVIDUALIZZATO (15 pagine)	MAX. 45 punti
D1) Esperienza maturata per servizi identici sul territorio, o in territori che, sulla base di accurata descrizione, possa essere ritenuto analogo sotto i profili socio-demografico e delle specifiche problematiche rilevate	Max 10 punti
D2) Capacità del soggetto proponente di apportare risorse e valorizzazioni che favoriscano la costituzione di equipe multidimensionali, finalizzate all'attivazione dei progetti individualizzati	Max 6 punti

D3) Approccio metodologico e tecnico-operativo alla progettazione individualizzata	Max 6 punti
D4) Utilizzo di strumenti informatici che supportino una efficace pianificazione ed implementazione delle attività	Max 5 punti
D5) Adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi (valutazione dell'impatto)	Max 4 punti
D6) Organizzazione e struttura dell'ETS impiegata per la rendicontazione e la cura degli aspetti amministrativo contabili;	Max 4 punti
D7) Proposte atte ad evidenziare possibili scenari di sostenibilità della progettualità al termine delle annualità finanziate dal PNRR	Max 5 punti
D8) Co-finanziamento: descrizione dettagliata degli apporti dell'ETS nell'ambito della percentuale di cofinanziamento prevista a suo carico (cfr. artt. 8 e 20, terzo punto), con evidenza delle ragioni della scelta e del loro concreto valore aggiunto	Max 5 punti

21.3. Criteria e punteggi per l'azione b) – Abitazione

CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE AZIONE b)	PUNTEGGIO
E) ABITAZIONE (15 pagine)	MAX. 45 punti
E1) Esperienza maturata per servizi identici sul territorio (o in territori che, sulla base di accurata descrizione, possa essere ritenuto analogo sotto i profili socio-demografico e delle specifiche problematiche rilevate)	Max 10 punti
E2) Professionalità ed equipe impiegate nella gestione di abitazioni	Max 6 punti
E3) Individuazione di metodologie, reti e indicatori per l'attivazione di sostegni domiciliari a distanza, con evidenza di azioni sperimentali ed innovative	Max 10 punti
E4) Adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi (valutazione dell'impatto)	Max 5 punti
E5) Organizzazione e struttura dell'ETS impiegata per la rendicontazione e la cura degli aspetti amministrativo contabili;	Max 4 punti
E6) Proposte atte ad evidenziare possibili scenari di sostenibilità della progettualità al termine delle annualità finanziate dal PNRR	Max 5 punti
E7) Co-finanziamento: descrizione dettagliata degli apporti dell'ETS nell'ambito della percentuale di cofinanziamento prevista a suo carico (cfr. artt. 8 e 20, terzo punto), con evidenza delle ragioni della scelta e del loro concreto valore aggiunto	Max 5 punti

21.4. Criteria e punteggi per l'azione c) – Lavoro

CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE AZIONE C)	PUNTEGGIO
F) LAVORO (15 pagine)	MAX. 45 punti
E1) Esperienza maturata per servizi identici sul territorio, o in territori che, sulla base di accurata descrizione, possa essere ritenuto analogo sotto i profili socio-demografico e delle specifiche problematiche rilevate	Max 10 punti
E2) Professionalità ed équipe impiegate per l'implementazione delle progettualità	Max 6 punti
E3) Modello operativo ed azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line	Max 7 punti
E4) Capacità di partecipazione e definizione di interventi di inserimento lavorativo/formativo, tutoraggio delle attività e sviluppo di competenze trasversali e digitali, spazi e strumentazioni che si intende mettere a disposizione per lo svolgimento del lavoro anche da remoto;	Max 5 punti
E5) Adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi (valutazione dell'impatto)	Max 4 punti
E6) Organizzazione e struttura dell'ETS impiegata per la rendicontazione e la cura degli aspetti amministrativo contabili;	Max 4 punti
E7) Proposte atte ad evidenziare possibili scenari di sostenibilità della progettualità al termine delle annualità finanziate dal PNRR	Max 4 punti
E8) Co-finanziamento: descrizione dettagliata degli apporti dell'ETS nell'ambito della percentuale di cofinanziamento prevista a suo carico (cfr. artt. 8 e 20, terzo punto), con	Max 5 punti

evidenza delle ragioni della scelta e del loro concreto valore aggiunto	
---	--

ai fini dell'attribuzione dei punteggi, verrà attribuito da ciascun commissario della Commissione Giudicatrice, per ogni sub-criterio di valutazione del servizio offerto, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1 (vedi prospetto sotto riportato). Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti per ogni elemento (sub-criterio) di valutazione".

Giudizio generale attribuito ad ogni aspetto qualitativo		coefficiente
Non valutabile	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni incomplete – inadeguate – fuori tema e difficilmente aderenti al contesto – inattuabili e/o inutili – indeterminate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – qualitativamente non in linea con quanto richiesto – complessivamente inadeguato rispetto alla possibilità di garantire una progettualità in linea con i livelli qualitativi attesi	Da 0,00 a 0,19
Inadeguato	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni generiche – attinenti ma difficilmente attuabili e/o di dubbia utilità – determinate in modo vago per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – difficilmente verificabili – qualitativamente e quantitativamente non sempre in linea con quanto richiesto – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire una progettualità in linea con i livelli qualitativi attesi	Da 0,20 a 0,39
Appena sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni sostanzialmente complete – adeguate – attuabili seppur talune scontanti deficit di utilità – sufficientemente determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – con taluni aspetti di dubbia verificabilità – qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto – complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire una progettualità in linea con i livelli qualitativi attesi	Da 0,40 a 0,59
Sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili e utili – ben determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – verificabili – qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto – complessivamente buone rispetto alla possibilità di garantire a progettualità in linea con i livelli qualitativi attesi	Da 0,60 a 0,79
Buono	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) precisamente determinate e apprezzabili per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive, bene illustrate – attività realizzabili e misurabili – con contenuti innovativi – qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto, con apprezzabile garanzia di qualità ed efficienza nell'implementazione delle progettualità	Da 0,80 a 0,89
Ottimo	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) eccellenti, originali e di pregio – idonee, per qualità e quantità, ad innovare o elevare o comunque qualificare gli standard rispetto a quanto richiesto – in grado di far conseguire finalità ulteriori, sia per quantità che per qualità che in termini di efficienza e di efficacia. Concretezza, fattibilità e verificabilità degli interventi pregevole, con ampia garanzia di qualità ed efficienza nell'implementazione delle progettualità	Da 0,90 a 1

La commissione valuterà trasversalmente:

- la coerenza tra la proposta progettuale ed il quadro economico formulato;
- l'originalità, la precisione, la chiarezza, la capacità di sintesi e l'effettiva aderenza del progetto alle specificità territoriali.

Si invitano infine i candidati a non essere eccessivamente prolissi. La prolissità può incidere in maniera negativa sul giudizio della commissione in quanto oggettivazione di incapacità di sintesi. A mero titolo orientativo e non vincolante si ritiene adeguato un progetto costante di 30 (trenta) pagine, allegati esclusi (10 pagine), evitando riduzione carattere e impaginazioni tali da rendere disagevole la lettura da parte dei commissari (formattazione e margini standard). S'invitano i candidati a non produrre allegati eccedenti la misura suindicata, ultronei rispetto a quanto richiesto dalla disciplina di gara, ovvero superflui ai fini della valutazione, che in tali casi non saranno presi in considerazione dai commissari di gara.

Al termine dell'attribuzione discrezionale dei coefficienti la Commissione incaricata della valutazione delle offerte procederà quindi nei seguenti termini:

- a) alla moltiplicazione di ciascun coefficiente definitivo per il relativo sub-peso. Non si procederà ad arrotondamenti, salvo che per il valore finale di ciascun sub-criterio che sarà arrotondato a due cifre decimali (per eccesso qualora la terza sia pari o superiore a 5);
- b) alla stesura quindi dei punteggi definitivi, come risultanti dalla somma dei punteggi ottenuti nei singoli sub-criteri;
- c) alla proposta di esclusione per i candidati che non abbiano superato il limite tecnico (soglia di sbarramento) fissato in punti 70;

Capo 8 – FASE ISTRUTTORIA

Art. 22. Disciplina generale delle sedute

Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta riservata; l'assenza di un'offerta economica, al paio con la modalità di trasmissione telematica della proposta progettuale, costituiscono condizioni idonee a garantire la trasparenza dell'iter di valutazione delle proposte.

Art. 23. Verifica della documentazione amministrativa

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla presenza di due testimoni di cui uno con funzioni di segretario, a:

- aprire le manifestazioni di interesse ricevute pervenute esclusivamente via PEC ed a verificare la presenza, validità e completezza della documentazione richiesta dal presente avviso;
- rilevare eventuali mancanze o irregolarità dei documenti o di altri elementi che comportino l'esclusione di singoli concorrenti per l'adozione dei relativi provvedimenti di esclusione, fatte salve le possibilità di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte che riporterà i nominativi dei soggetti ammessi ed esclusi dalla successiva valutazione.

Art. 24. Analisi della proposta progettuale

In una o più sedute riservate la commissione di valutazione provvederà a:

- esaminare i contenuti dei progetti tecnici, dei quadri economici e dei cronoprogrammi della realizzazione delle attività ricevuti;
- attribuire i punteggi alle proposte di co-progettazione in base ai criteri specificati al precedente art. 21, e redigere le graduatorie di merito;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte che riporterà i nominativi ed i punteggi attribuiti ai soggetti ammessi e, in caso di offerte inadeguate, i nominativi dei soggetti esclusi.

24.1. La commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, e dovrà essere composta da un numero dispari di membri non inferiore a 3, complessivamente esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del progetto. I commissari, presa visione della lista dei concorrenti, dovranno dichiarare la non sussistenza di cause ostative alla nomina in analogia a quanto previsto dall'art. 77, comma 9, del Codice.

La commissione potrà essere composta:

- da dipendenti dell'ASC ovvero dei Comuni che fanno parte dell'ambito distrettuale Brescia Est;
- da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o altri enti aggiudicatori, con priorità a quelle che prestino il personale in forma gratuita, in ossequio al principio di economicità;
- da professionisti esterni con specifica formazione ed esperienza in relazione all'oggetto del contratto;

Capo 9 – NOMINA DEGLI EAP E FASI SUCCESSIVE DEL PROCEDIMENTO

Art. 25. Nomina degli Ente Attuatori Partner (EAP)

Saranno nominati EAP gli ETS (singoli o raggruppati) collocati al primo posto delle graduatorie relative alle 3 azioni oggetto di coprogettazione

Come già specificato, si rammenta che un singolo ETS potrà essere nominato EAP anche per più azioni, ove questo risulti utilmente collocato in più d'una graduatoria.

Art. 26. Fase di coprogettazione

A seguito della nomina degli EAP, si avvierà con i partner attuatori prescelti una fase di co-progettazione destinata a definire nei dettagli le linee di attività progettuali, le modalità di coordinamento, organizzazione e funzionamento, nonché, le modalità di rendicontazione delle attività.

Nel particolare la fase di coprogettazione:

- prende a riferimento le proposte progettuali degli EAP
- presuppone la loro discussione critica, e la definizione delle variazioni ed integrazioni ritenute necessarie, in coerenza con i programmi dell'ASC,
- presuppone la definizione degli aspetti esecutivi, tenendo conto in particolare della definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
- presuppone l'analitica definizione del costo delle diverse prestazioni e dell'individuazione delle prestazioni migliorative e dei relativi costi ed economie. In questa fase si potrà infatti dare luogo ad una rimodulazione dei budget previsti, sempre entro l'importo complessivo del contributo.

I tavoli tecnici di progettazione sono previsti nei giorni:

- mercoledì 05/10/2022, ore 9.30
- martedì 11/10/2022, ore 9.30
- venerdì 14/10/2022, ore 9.30

Detti tavoli saranno oggetto di puntuale verbalizzazione.

L'output dei tavoli tecnici dovrà consistere, unitariamente per ciascuna delle tre azioni:

- nel progetto esecutivo
- nel quadro economico definitivo
- nel cronoprogramma definitivo
- nello schema di convenzione definitivo (non modificabile *in pejus* per ASC)

i quali saranno oggetto di formale approvazione da parte dell'ASC a conclusione della fase in parola.

Art. 27. Fase della stipula e fase esecutiva

27.1. Costituzione ATS

Gli nominati EAP, sono obbligati a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo, ai fini di una gestione unitaria del progetto, step presupposto alla stipula della convenzione da parte del soggetto che sarà individuato come capofila dell'ATS medesima.

In caso di mancato accordo rispetto all'individuazione del soggetto mandatario/capofila dell'EAP, sarà automaticamente nominato capofila l'ETS beneficiario della maggior quota di contributo.

I profili di responsabilità all'interno dell'ATS saranno oggetto di concertazione dell'ambito del tavolo di co-progettazione.

27.2. Stipula della convenzione

L'ASC ed il soggetto capofila degli EAP procederanno alla stipula di una convenzione, riportante gli obblighi delle parti coinvolte nel progetto. Nella convenzione saranno definite le modalità di erogazione e di rendicontazione del budget assegnato, ed essa avrà, quali allegati integranti e sostanziali, il progetto esecutivo steso all'esito della co-progettazione, nonché il cronoprogramma ed il quadro economico definitivo. Resta inteso che in ogni caso il contributo assegnato dall'ASC, entro il massimale indicato nel

presente avviso, non potrà determinare un attivo, dovendosi sempre evidenziare, anche nelle rendicontazioni, l'entità della compartecipazione del partner individuato, di importo non inferiore rispetto a quello previsto dal presente avviso.

L'ASC, quale ente capofila dell'Ambito 3, mantiene il ruolo di regia, e rimarrà soggetto attuatore capofila che avrà i formali rapporti con il competente Ministero, responsabile della gestione complessiva dell'intero progetto.

Fino al momento della sottoscrizione della convenzione l'ASC si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal partenariato senza riconoscere alcun compenso, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dai soggetti offerenti. Il presente avviso pubblico non dà origine ad alcun accordo di tipo economico. Il trasferimento del fondo di competenza del partner selezionato per la co-progettazione, avverrà a seguito di sottoscrizione della convenzione, secondo le tranche e le tempistiche ivi definite.

Art. 28. Modalità di erogazione del contributo

Come previsto dall'Avviso 1/2022, le risorse assegnate a ciascun EAP saranno erogate dall'ASC sulla base di quanto riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risorse relative alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore". L'erogazione del finanziamento all'ASC avverrà in quattro diverse fasi:

- anticipo (pari al 10% del contributo assegnato), previa comunicazione dell'effettivo avvio delle attività;
- primo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività;
- secondo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata come primo acconto;
- saldo finale, il restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito, complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento.

Benché raggruppati in ATS, i singoli ETS mantengono la propria soggettività ai fini degli adempimenti gestionali e fiscali, sicché le quote di contributo saranno erogate direttamente ai singoli EAP, in ragione dell'importo previsto dalla specifica linea d'azione per la quale sono stati nominati.

Come previsto dall'Avviso 1/2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prima di procedere all'erogazione delle risorse, provvederà a verifiche amministrative contabili al fine di accertare la regolarità delle richieste di cui ai suddetti punti, nonché degli atti relativi all'intervento sostenuto.

L'ente attuatore è pertanto tenuto a fornire tutta la documentazione specifica relativa a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

Gli uffici competenti dell'ASC si riservano in ogni caso di revocare in tutto o in parte la quota dovuta all'ETS in caso di inadempienze gravi e/o di omessa o incompleta rendicontazione.

Il pagamento delle sopraindicate tranche avverrà entro 60 giorni dall'accettazione della richiesta di rimborso in esito alla verifica da parte degli uffici competenti sulla regolarità della documentazione presentata e all'ammissibilità della spesa.

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia all'Avviso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avuto particolare riguardo all'elenco delle spese ammissibili, nonché alla normativa, ai regolamenti ed alle linee guida vigenti, sia generali, sia specifiche in relazione all'utilizzo dei fondi PNRR.

Capo 10 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

Art. 29. Controllo sul possesso dei requisiti

ASC si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento a controlli a campione rispetto alle autocertificazioni rese dagli ETS in sede procedimentale.

Art. 30. Ipotesi di revoca del contributo

Oltre a quanto previsto dall'art. 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, si rinvia all'art. 19 dell'Avviso 1/2022 in relazione alle ipotesi di revoca, parziale o integrale, del contributo, che si applicano anche nei rapporti tra ASC ed EAP.

Art. 31. Controversie

31.1. Procedure di ricorso in materia di scelta degli EAP

Per ogni controversia circa il procedimento di scelta degli EAP, si rinvia al del decreto legislativo n. 104 del 2010. L'autorità competente è il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sez. distaccata di Brescia.

31.2. Controversie in fase esecutiva

Tutte le controversie derivanti dalla convenzione, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 32. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento") e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., l'ASC (di seguito "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura e per l'eventuale successiva stipula e gestione della convenzione.

In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati relativi a condanne penali e reati. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare e in particolare dal personale del Titolare, che agisce con sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di legge e tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

I dati personali potranno essere comunicati a enti terzi che collaborano con il Titolare per la gestione del procedimento di gara; tali enti sono nominati responsabili del trattamento in conformità all'art. 28 del Regolamento e saranno tenuti a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza.

In particolare, si tratta di:

- consulenti esterni, collaboratori autonomi, per attività connesse alla definizione del procedimento o per studi di settore o fini statistici. In particolare, i consulenti esterni, o di altre società, oltre ad essere autorizzati al trattamento dei dati personali, sono obbligati contrattualmente al vincolo di riservatezza;

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di gara che verranno di volta in volta costituite;
- Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'ASC in sede giudiziaria;

inoltre, con riferimento agli EAP, alcuni dati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente per finalità connesse alla normativa sulla trasparenza;

il trattamento è connesso a finalità di interesse pubblico, sicché si prescinde dall'acquisizione del consenso, e la presentazione dell'offerta comporta implicitamente l'accettazione del trattamento.

Art. 33. Formulari

- I. Fac simile candidatura
- II. Fac simile quadro economico

IL DIRETTORE

Dott. Angelo Linetti